

## Modifica del

---

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:

### I

Il Codice penale svizzero<sup>2</sup> è modificato come segue:

#### *Art. 182 (nuovo)*

Tratta di esseri umani

<sup>1</sup>Chiunque esercita la tratta di esseri umani al fine del loro sfruttamento sessuale, dello sfruttamento del loro lavoro o dell'espianto di organi, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

<sup>2</sup> Chiunque compie atti preparatori per la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione.

<sup>3</sup>In tutti i casi, il colpevole è punito anche con una multa.

<sup>4</sup>È punibile anche l'autore che ha commesso il reato all'estero. Si applica l'articolo 6<sup>bis</sup>.

## 1. Art. 196

*Abrogato*

### II

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Il Consiglio federale dispone l'entrata in vigore.

---

<sup>1</sup>

<sup>2</sup> RS 311.0